

# CRESCITA, ECCO LE MISURE DELL'ULTIMA CHANCHE

Investimenti, incentivi, imprese e immobili: ecco nel dettaglio le misure contenute nel piano organico del Governo Conte

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 30 aprile 2019, è definitivamente entrato in vigore il D.L. 34/2019 (c.d. "Decreto Crescita"), contenente un piano organico di misure agevolative a sostegno delle imprese e degli investimenti. Come chiarito dal MEF nel Comunicato stampa n. 84 del 24 aprile 2019, l'insieme delle norme attuative, aventi la finalità precipua di imprimere nuovo slancio alla crescita dell'economia, si articoleranno lungo 4 linee direttrici - le cosiddette "4 I" - che sono:

- Investimenti;
- Incentivi;
- Imprese;
- Immobili.

Ma vediamo nel dettaglio le principali misure agevolative per le imprese contenute nel Decreto.

## SUPERAMMORTAMENTO→

L'art. 1 del Decreto reintroduce il superam-



NELLA FOTO L'AUTORE  
GIUSEPPE CAPRIUOLO

mortamento per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi diversi da veicoli e altri mezzi di trasporto strumentali. Saranno agevolabili gli investimenti effettuati dal 01.04.2019 al 31.12.2019, o entro il 30.06.2020 alle due condizioni,



da verificarsi al 31.12.2019, di accettazione dell'ordine dal fornitore e pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto. Viene riconosciuta la maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 30% ai fini della deduzione

IRES delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. Il nuovo limite massimo di investimento ammonta 2,5 milioni di euro.

## MINI-IRES→

Con l'introduzione dell'art. 2 del Decreto Crescita, la disciplina relativa alla mini-IRES, prevista dalla legge di Bilancio 2019, viene abrogata e semplificata. La riduzione dell'aliquota IRES applicabile agli utili d'impresa reinvestiti, ovvero accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili nei limiti dell'incremento di patrimonio netto, sarà progressiva e pari del 1,5% nel 2019, al 2,5% nel 2020, al 3% nel 2021 ed al 3,5% a regime dal 2022.

## DEDUCIBILITÀ IMU→

L'art.3 prevede aumento progressivo della deducibilità dalle imposte sui redditi dell'Imu sugli immobili strumentali, dal 50% nel 2019 al 70% a partire dal 2022.

## PATENT BOX→

Il Governo interviene nuovamente sulla disciplina del Patent Box con l'art. 4 del Decreto, consentendo alle imprese di beneficiare della detassazione degli intangibles autonomamente in dichiarazione, anche nei casi di utilizzo diretto, in alternativa alla stipula di un accordo preventivo con l'Agenzia delle Entrate. La nuova norma introduce, inoltre, la facoltà di dotarsi di uno specifico set documentale, che consentirà di godere di

**LE IMPRESE POTRANNO BENEFICIARE DELLA DETASSAZIONE DEGLI INTANGIBLES AUTONOMAMENTE IN DICHIARAZIONE ANCHE NEI CASI DI UTILIZZO DIRETTO**

una specifica protezione sanzionatoria in caso di contestazione del reddito detassato "autonomamente". Per i soggetti che

dal 2019 intenderanno avvalersi di tale opzione, la variazione in diminuzione dal reddito sarà ripartita in tre rate di pari importo, da indicare nella dichiarazione IRES e IRAP relativa al periodo di imposta in cui essa viene esercitata ed in quelle relative ai due periodi di imposta successivi. Potranno avvalersi dell'opzione anche i soggetti che hanno già attivato la procedura per definire un accordo con l'Amministrazione Finanziaria, qualora detto accordo non sia stato ancora concluso, previa espressa comunicazione di rinuncia.



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO GIUSEPPE CONTE CON I VICEPREMIER LUIGI DI MAIO E MATTEO SALVINI

**BONUS AGGREGAZIONI →**

L'Art. 11 del Decreto re-introduce il bonus per le aggregazioni tra imprese, già presente nella Legge Finanziaria 2007. Il beneficio, in vigore fino al periodo di imposta 2022, consiste nel riconoscimento fiscale gratuito del disavanzo da concambio derivante da operazioni di fusione e di scissione o conferimento di azienda, per un importo complessivo non eccedente i 5 milioni di euro.

**GARANZIA SVILUPPO MEDIA IMPRESA**

→ Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione speciale destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura di singoli finanziamenti e portafogli di finanziamenti di importo massimo garantito di euro 5 milioni e di durata ultradecennale e fino a 30 anni.

**NUOVA SABATINI →**

Il Decreto interviene sulle norme di funzionamento della misura "Nuova Sabatini - (Sabatini-quater)", aumentando a 4 milioni di euro il valore massimo del finanziamento concedibile, assicurando anche ai beneficiari che hanno già saturato il limite dei 2 milioni di euro di poter usufruire alla misura. Inoltre, al fine di velocizzare e semplificare le modalità di accesso e fruizione, è prevista l'erogazione di un contributo in unica soluzione a fronte di finanziamenti di importo non superiore a 100.000 euro.

**SOSTEGNO ALLA CAPITALIZZAZIONE →**

Ricalcando il collaudato schema operativo della Nuova Sabatini, il Decreto intende anche sostenere la capitalizzazione delle PMI. In particolare, alle imprese beneficiarie sarà riconosciuto un contributo statale pari all'ammontare complessivo degli interessi su un finanziamento bancario, calco-

lato in via convenzionale nel 5% per le micro e piccole imprese e nel 3,575% per le medie imprese, a fronte dell'impegno dei soci a sottoscrivere un aumento di capitale sociale dell'impresa, da versare in più quote, in corrispondenza delle scadenze del piano di ammortamento del prestito.

**R&S PER LA RICONVERSIONE DEI PROCESSI PRODUTTIVI NELL'AMBITO DELL'ECONOMIA CIRCOLARE →**

A sostegno di progetti di R&S per la riconversione dei processi produttivi nell'ambito dell'economia circolare finalizzati ad un uso più efficiente e sostenibile delle risorse, il Decreto introduce un'agevolazione fruibile in due distinte modalità:

- finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;
- oppure, contributo diretto alla spesa fino al 20% delle spese e dei costi ammissibili.

**SOCIETÀ DI INVESTIMENTO SEMPLICE →**

L'art. 27 del Decreto istituisce una nuova forma societaria: la "società di investimento semplice (SIS)". Il nuovo veicolo potrà costituirsi con capitale fino a 25 milioni raccolto presso investitori professionali (o anche tramite "business angels") e potrà investire esclusivamente in startup non quotate, godendo dell'esenzione dalle imposte sui redditi di capitale.

**NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO, SMART & START E DIGITAL TRANSFORMATION →**

Al fine di incentivare la trasformazione digitale dei processi produttivi delle PMI, l'art. 29 del Decreto riconosce agevolazioni finanziarie, nella misura massima del 50% dei costi ammissibili, dirette a sostenere la realizzazione dei progetti diretti all'imple-

mentazione delle tecnologie abilitanti 4.0, che rechino un importo di spesa pari almeno ad Euro 200.000.

**ZONE ECONOMICHE SPECIALI →**

Il Decreto Crescita accoglie anche l'attesa normativa agevolativa destinata alle imprese che intendono insediarsi, con specifici programmi di investimento, nelle Zone economiche speciali (ZES). Attraverso il fondo 'Piano grandi investimenti - ZES', istituito con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2019, 150 per il 2020 e 100 milioni per il 2021, i programmi saranno finanziati con impieghi diretti, in forma di debito o di capitale, o favorendo la sottoscrizione di quote di fondi di investimento o fondi di fondi.

**CREDITO DI IMPOSTA PER LA PARTECIPAZIONE DI PMI A FIERE INTERNAZIONALI →**

Un nuovo credito di imposta incentiverà la partecipazione delle PMI italiane a fiere internazionali. L'incentivo sarà pari al 30% delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 60.000, per l'affitto di spazi espositivi ed il relativo allestimento e per le attività pubblicitarie, di promozione e comunicazione, connesse alla partecipazione alle fiere.

**INTRODUZIONE DEL VOUCHER 3I "INVESTIRE IN INNOVAZIONE" A FAVORE DELLE START-UP INNOVATIVE →**

Il voucher finanzia le spese di brevettazione di un'invenzione tra cui la consulenza per ricerca sulla brevettabilità e le ricerche di anteriorità, l'assistenza alla stesura domanda di brevetto, i costi di deposito presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti nonché l'estensione all'estero della domanda nazionale.